

## ACCERTAMENTO

---

### ***Il gratuito patrocinio nel processo tributario: limiti di reddito e modalità di accesso***

di Massimo Conigliaro

Tutti i contribuenti hanno **diritto ad una difesa**, anche se non se la possono permettere. Sulla base di questo elementare principio, le disposizioni sul **gratuito patrocinio** assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi anche davanti alle Commissioni Tributarie.

Attualmente il **limite di reddito** per fruire di tale beneficio è fissato in **€ 10.766,33**, così come stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 2 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2012, n. 250.

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**. “*Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari* - precisa l'art. 76, comma 2 del citato decreto - *il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante*”.

Il limite di reddito deve essere poi **elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi** (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l'ammissione al gratuito patrocinio, l'art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che si deve tener conto “*anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva*”.

Per tale valutazione si fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'Irpef risultante dall'**ultima dichiarazione**.

Le **condizioni** per essere ammessi al gratuito patrocinio sono:

- lo **stato di povertà**;
- la **probabilità di un esito favorevole della causa** (*fumus boni iuris*).

Con l'istanza deve essere documentato lo stato di povertà della parte contribuente. Per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio non è necessario che l'istante sia nullatenente, ma è sufficiente che sia in condizioni economiche tali da non poter sopportare i **costi del processo tributario**.

L'istanza, debitamente documentata, va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie dove opera una **Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato** e deve contenere gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del D.P.R. n. 115/2002; la richiesta può essere formulata anche nel corso del giudizio, sin tanto che non sia stata celebrata l'udienza di trattazione. Nel caso di **Sezione Staccata** della Commissione Tributaria Regionale, l'istanza va presentata presso la sede "centrale" della Commissione Regionale.

La Commissione ha una **composizione variegata**, è presieduta da un presidente di sezione (della Commissione Tributaria) e ne deve far parte un giudice, designato dal presidente della commissione tributaria; è altresì presente un rappresentante delle categorie professionali abilitate alla difesa tributaria, scelto dal Presidente della Commissione tra una terna di nomi segnalata dall'Ordine Professionale.

I giudici tributari che fanno parte della commissione, hanno **l'obbligo di astenersi** nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione stessa. Le **funzioni** che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 del D.P.R. 115/2002 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte – in ambito tributario - solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato.

**Nei dieci giorni successivi** alla presentazione dell'istanza, la Commissione decide, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, la concessione del beneficio. Allo stato attuale, alcune Commissioni informano il contribuente della **data di trattazione dell'istanza**, altre provvedono direttamente e comunicano l'esito; laddove risultino mancare alcuni documenti, la Commissione sospende l'esame della pratica e chiede **l'integrazione della documentazione**.

Il richiedente ammesso al patrocinio può **scegliere il difensore** tra i professionisti abilitati alla difesa tributaria (dottori commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro) e tra quelli iscritti negli elenchi indicati all'art. 12, comma 2, D. Lgs. n. 546/92.

Il ricorso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è **esente dal contributo unificato**. E' da segnalare che, al momento della presentazione del ricorso, la parte contribuente **non ha ancora evidenza** documentale dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. All'atto della proposizione del ricorso, il difensore, pertanto, evidenzierà che la parte – avendone i requisiti – **ha richiesto** il patrocinio a spese dello Stato e barrerà l'apposita casella nella Nota di Iscrizione a Ruolo.

Particolare è il caso in cui sia intervenuta **sentenza dichiarativa di fallimento**. In tale circostanza il curatore ha l'onere di presentare un'apposita istanza al Giudice Delegato del Tribunale di competenza: se questi attesta la mancanza del denaro necessario per le spese, il fallimento ha titolo per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 144).

Una volta definita la causa e qualora non sia cambiata la situazione economica del contribuente, il difensore – **a prescindere dall'eventuale condanna alle spese** - presenterà **istanza di liquidazione** al Presidente della sezione della Commissione Tributaria che ha reso la

sentenza. L'**onorario e le spese** spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

A fronte della comunicazione del decreto di liquidazione, **il difensore** trasmetterà alla Commissione a Spese dello Stato la **fattura** relativa all'importo liquidato, intestata a Ministero Economia e Finanze, Direzione Centrale Servizi Tesoro, Roma, codice fiscale 80415740580. E nell'arco di qualche mese avviene il pagamento.